



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI NOCERA INFERIORE

SEZIONE 01 Cittadella Giudiziaria Via G. Falcone CAP 84014

Si comunica a:

Avv. **PIERLUIGI TELESE**
VIA PANORAMICA, NR.60
ERCOLANO
NA



Avv.



Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **792/2016** - **RITO ORDINARIO**

Altri decreti di rito e di pubblicazione non venendo nello stesso materiale

Giudice **ASCOLESE CONSUELO**

Depositata Sentenza Numero: **5186/2016** in data **05/09/2016**

Parti nel procedimento

Attore Principale

ANGELO

Difesa da

PIERLUIGI TELESE

Convenuto Principale

S.P.A.

Difesa da



vedi P.Q.M. allegato



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

6
Sentenza n°

Deposito n°

Reg. n°

Causa n°

5196/16

05 SEI 2016

58/17

21675/16

Ufficio del Giudice di Pace di Nocera Inferiore

Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, nella persona dell'avv. Consuelo Ascolese ha
pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 792/16 RG promossa da:

[redacted] **Angelo** (C.F. [redacted]) rappresentato e difeso dall' avv.
Pierluigi Telesse ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ercolano alla via
Panoramica n.60

attore

CONTRO

[redacted] **S.P.A.**, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli
[redacted]

convenuta

(X)

discussa e riservata per la decisione all'udienza del giorno 10.03.2016 sulle
conclusioni come riportate in atti

FATTO

Il sig. [REDACTED] Angelo, con atto di citazione regolarmente notificato e depositato presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Nocera Inferiore in data 20.01.2016, citava in giudizio la [REDACTED] S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., onde sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di Euro 4.876,85, oltre interessi, rivalutazione monetaria, spese e competenze del giudizio instaurato. Sosteneva parte attrice di aver sottoscritto, in data 20 marzo 2007, un contratto di finanziamento, accordato dalla società "[REDACTED] s.p.a." e successivamente ceduto alla [REDACTED] Spa. Sosteneva ancora di aver estinto anticipatamente il contratto, in data 31 ottobre 2012, rispetto alla naturale scadenza del 31 maggio 2017. Dal momento che, pur avendo richiesto il rimborso parziale degli oneri versati alla sottoscrizione del contratto quali commissioni, provvigioni e premi, e che non era stato possibile definire stragiudizialmente la questione, nemmeno attraverso la cd. negoziazione assistita, veniva notificato alla [REDACTED] S.p.A. atto di citazione per la restituzione delle predette somme. In comparsa di costituzione e risposta la [REDACTED] S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., preliminarmente eccepiva la propria carenza di legittimazione e nel merito chiedeva il rigetto della domanda. La prima udienza si teneva in data 08.02.2016. Comparivano i procuratori delle parti che si riportavano ai propri atti e, rilevato che la causa era basata su prove documentali già allegare, veniva disposto rinvio al 10.03.2016 udienza in cui, sulla base delle conclusioni come riportate in atti, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e trattenuta per la sentenza.

DIRITTO

Va preliminarmente dichiarata la procedibilità dell'azione, essendo stata esperita la mediazione di cui al D Lgs. 28/10 con esito negativo per mancata adesione della convenuta. La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.

L'attore ha sottoscritto con la società "[REDACTED] Spa", in data 20.03.2007, un contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione di un quinto dello stipendio, successivamente ceduto alla società convenuta, estinto anticipatamente nell'ottobre del 2012 piuttosto che alla naturale scadenza del 31 maggio 2017. Trova pertanto applicazione l'art.125 sexies del TUB che stabilisce il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito per un importo pari agli interessi ed ai costi dovuti per la vita residua del contratto. Vanno richiamate, in tal senso, anche le diverse comunicazioni della Banca d'Italia relative ai

principi di trasparenza e buona fede e che impongono all'intermediario, in sede di estinzione anticipata del prestito, di rimborsare la quota parte delle somme pagate anticipatamente ma soggette a maturazione nel corso del tempo. L'art.125 sexies del D.Lgs n.385/93 stabilisce espressamente che *"Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto"*. In tal senso va richiamata anche la Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009 che ha precisato come *"relativamente all'estinzione anticipata e al connesso rinnovo delle operazioni di finanziamento, è stata altresì riscontrata la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati. Tale prassi comporta la difficoltà, e talvolta l'impossibilità, per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione e rende più complessa la ripartizione delle competenze medesime nel bilancio degli intermediari, secondo l'effettiva competenza economica"*.

Stesso discorso vale anche per i costi assicurativi.

In virtù di tale previsione l'attore ha diritto alla ripetizione della somma di Euro 4.876,85 per commissioni finanziarie e premi assicurativi non goduti, somma calcolata in proporzione al tempo residuo tra estinzione anticipata e scadenza naturale del contratto, frazionata per il numero totale di rate e moltiplicata per il numero di rate residue, compresa la rata già versata. Sulla base delle suesposte considerazioni quindi l'attore ha diritto alla restituzione di Euro 4.876,85, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di estinzione anticipata (31 ottobre 2012) fino al soddisfo.

Le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario, in complessivi Euro 700,00, oltre esborsi, spese generali, IVA e CPA. (X)

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa civile iscritta al n. 792/16 RG, accoglie la domanda attrice e per questo **condanna la convenuta al pagamento della somma di Euro 4.876,85, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di estinzione anticipata (31 ottobre 2012) fino al soddisfo.**

